

Allegato A

Verifiche nei confronti di imprese distributrici di energia elettrica in materia di riconoscimento dei crediti non recuperabili connessi agli oneri generali del sistema elettrico (OGdS): oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto delle verifiche

1.1 Le operazioni di verifica hanno a oggetto il riconoscimento alle imprese distributrici dei crediti non altrimenti recuperabili connessi al mancato incasso degli OGdS inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento, inclusa la loro quantificazione. Esemplicativamente, ma non esaustivamente, le verifiche avranno ad oggetto quanto segue:

- l'accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti necessari per accedere al meccanismo di riconoscimento degli OGdS non recuperabili, in particolare la correttezza dei versamenti degli OGdS alla CSEA e al GSE ai sensi dell'articolo 41 del TIT vigente contestualmente alla scadenza di versamento;
- la documentazione necessaria a verificare l'importo degli OGdS non recuperabili comunicato alla CSEA, incluse anche:
 - le fatture emesse nei confronti degli utenti del trasporto;
 - la documentazione relativa alle eventuali cessioni del credito;
 - la documentazione relativa agli eventuali accordi transattivi stipulati con gli utenti successivamente alla risoluzione del contratto di trasporto, inclusa ogni forma di corrispondenza intrattenuta con l'utente ai fini del perfezionamento di detti accordi;
 - la documentazione relativa agli eventuali piani di rateazione, da cui si possa dedurre che il soggetto richiedente versasse effettivamente in condizioni di difficoltà finanziaria e fosse in regola con i pagamenti verso la società Terna S.p.A.;
 - la documentazione relativa ai crediti vantati dall'impresa distributtrice nei confronti di utenti del trasporto interessati da procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziaria, concordato preventivo etc.);
 - ogni altro elemento utile a determinare il valore dell'ammontare di reintegrazione richiesto, anche con riferimento alle condizioni elencate ai commi 1.4 e 1.5 della deliberazione 50/2018/R/eel;
 - le comunicazioni intercorse con la CSEA e/o con il GSE nell'ambito della procedura di determinazione del credito non incassato (CNO);
 - ogni elemento contabile e di riscontro ritenuto utile dai componenti del Nucleo ispettivo.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo, saranno effettuate per mezzo:

Allegato A

- di un controllo procedurale utilizzando una check-list da compilare in sede di ispezione;
- della consultazione e acquisizione di elementi documentali e informativi, anche mediante accesso ai sistemi gestionali dell'impresa.

L'impresa dovrà, pertanto, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi, nonché estratta dalla contabilità analitica e/o industriale ove predisposta, nonché ogni elemento informativo ritenuto utile dal Nucleo ispettivo.